



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 30/19

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Piano Urbano del Traffico – Disciplina generale dei permessi/contrassegni di circolazione e sosta.

Ordinanze della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio nn. 81524 e 81620.

Per opportuna conoscenza si comunica che, con le ordinanze di cui all'oggetto, sono state previste deroghe alle limitazioni della circolazione a favore dei possessori di apposito permesso, rilasciato dalla Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti – Servizio Economato e fornitura beni, recante la dicitura "Città di Torino – Servizio Elettorale 2019", per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni elettorali.

Si riporta, di seguito, il contenuto coordinato delle due ordinanze in oggetto.

Fino al 10 giugno, esclusivamente per i possessori di appositi permessi con dicitura "Città di Torino - Servizio Elettorale 2019", per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni elettorali è consentito:

- il transito su :
 - tutta la ZTL centrale (come da ordinanza n. 2547 del 28.05.2010 e s.m.i.) e pertanto comprendente la "ZTL ordinaria", la "ZTL Area Romana", la "ZTL vie Riservate" e la "ZTL Pedonale";
 - tutto il territorio cittadino in deroga alle limitazioni ordinarie permanenti ed emergenziali
- il consenso alla sosta sul sedime stradale cittadino anche in "ZTL Centrale" o in deroga alle limitazioni della sosta senza limiti di tempo, senza il pagamento della tariffa di sosta dove regolata da parchimetri, nei pressi di Palazzo Civico, degli edifici sedi di uffici comunali, degli edifici scolastici, sedi delle operazioni elettorali entro un raggio di circa 200 metri dagli stessi;
- il consenso alla sosta e al transito nelle "piazzole" e isole pedonali antistanti i plessi scolastici sedi di Seggio Elettorale.

L'operatività di suddetti permessi deve essere garantita anche nel caso di provvedimenti emergenziali di limitazione della circolazione, nonché nelle domeniche per la sostenibilità.

MM/ML/CC

Addì, 14/05/2019

IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

Allegati: Fac-simile permesso stampato di colore verde e Ordinanze della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio nn. 81524 e 81620.



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO ELETTORALE 2019

N.RO _____

Il Dirigente dell'Area
Innovazione, Fondi Europei,
Sistemi Informativi
(Dott. Gianfranco Presutti)



Servizio Esercizio_PP

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2019 81524

del 3 aprile 2019

OGGETTO: ZTL CENTRALE - SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA BENI - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Civico Servizio Economato e Fornitura Beni;

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 08/04 al 10/06/2019

esclusivamente per i possessori di appositi permessi con dicitura "Città di Torino - Servizio Elettorale 2018", per l'espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali

Il consenso al transito su :

tutta la ZTL centrale (come da ordinanza. N. 2547 del 28.05.2010 e successive modifiche) e pertanto comprendente la "ZTL ordinaria" la "ZTL Area Romana" la "ZTL vie Riservate" e la "ZTL Pedonale"

tutto il territorio cittadino in deroga all'ordinanza N. 6213 del 20.12.2012

Il consenso alla sosta sul sedime stradale cittadino anche in "ZTL Centrale" o in deroga alle limitazioni della sosta senza limiti di tempo senza il pagamento della tariffa di sosta dove regolata da parchimetri nei pressi degli edifici scolastici sede delle operazioni elettorali entro un raggio di circa 200 metri dagli stessi.

Il consenso alla sosta e al transito nelle "piazzole" e isole pedonali antistanti i plessi scolastici sedi di Seggio Elettorale.

L'operatività di suddetti permessi deve essere garantita anche nel caso di provvedimenti emergenziali di limitazione della circolazione, nonché nelle domeniche per la sostenibilità.

la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO ESERCIZIO
ING. ROBERTO BERTASIO

Servizio Esercizio_PP

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2019 81620

del 8 aprile 2019

OGGETTO: ZTL CENTRALE - SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA BENI - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI (RETTIFICA)

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Civico Servizio Economato e Fornitura Beni;

Vista l'ordinanza n. 81524 del 03/04/2019

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a parziale rettifica dell'ordinanza n. 81524 del 03/04/2019:

dal 08/04 al 10/06/2019

esclusivamente per i possessori di appositi permessi con dicitura "Città di Torino - Servizio Elettorale 2019", per l'espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali

Il consenso al transito su :

tutta la ZTL centrale (come da ordinanza N. 2547 del 28.05.2010 e successive modifiche) e pertanto comprendente la "ZTL ordinaria" la "ZTL Area Romana" la "ZTL vie Riservate" e la "ZTL Pedonale"

tutto il territorio cittadino in deroga all'ordinanza N. 6213 del 20.12.2012

Il consenso alla sosta sul sedime stradale cittadino anche in "ZTL Centrale" o in deroga alle limitazioni della sosta, senza limiti di tempo, senza il pagamento della tariffa di sosta dove regolata da parchimetri, nei pressi di Palazzo Civico, degli edifici sedi di uffici comunali, degli edifici scolastici, sedi delle operazioni elettorali ed entro un raggio di circa 200 metri dagli stessi.

Il consenso alla sosta e al transito nelle "piazzole" e isole pedonali antistanti i plessi scolastici sedi di Seggio Elettorale.

L'operatività di suddetti permessi deve essere garantita anche nel caso di provvedimenti emergenziali di limitazione della circolazione, nonché nelle domeniche per la sostenibilità.

la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO ESERCIZIO
ING. ROBERTO BERTASIO**